

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 810)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1964 (V. Stampato n. 1066)

d'iniziativa dei deputati BASLINI e BOTTA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 ottobre 1964*

Istituzione dell'ora estiva dal 30 aprile al 30 settembre di ogni anno

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dalle ore ventiquattro del 30 aprile alle ventiquattro del 30 settembre di ogni anno l'ora normale è anticipata a tutti gli effetti di sessanta minuti primi a far tempo dal 1965.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge.

Art. 2.

Tutte le autorità e tutti i capi di aziende pubbliche e private provvederanno perchè nell'istante indicato dal precedente articolo gli orologi siano portati a segnare l'una anti-meridiana. L'anticipazione dell'orario cesserà alla mezzanotte del 30 settembre di ogni anno. Nella detta ora le autorità ed i capi di aziende pubbliche e private provvederanno perchè gli orologi siano portati a segnare le ore 23.